

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N.10623 DELLA RACCOLTA

STATUTO

ART. 1

Denominazione

1.1 E' costituita la Fondazione denominata

"FONDAZIONE DON TARCISIO FESTA ENTE DEL TERZO SETTORE"

o, in forma abbreviata **"FONDAZIONE DON TARCISIO FESTA ETS"**

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 La Fondazione non ha scopo di lucro.

1.4 La denominazione **"FONDAZIONE DON TARCISIO FESTA ENTE DEL TERZO SETTORE"** o, in forma abbreviata **"FONDAZIONE DON TARCISIO FESTA ETS"** deve essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico e negli atti e nella corrispondenza dell'Ente.

ART. 2

Delegazioni ed Uffici

2.1 La Fondazione ha sede legale ad Iseo (BS).

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

2.2 Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 3

Scopi

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Con questa consapevolezza la Fondazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti **attività di interesse generale**:

*** art. 5 D.Lgs.vo 117/2017, lett. a):** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

*** art. 5 D.Lgs.vo 117/2017, lett. b):** interventi e prestazioni sanitarie;

*** art. 5 D.Lgs.vo 117/2017, lett. c):** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

In particolare, circa l'assistenza socio-sanitaria, l'attività della fondazione consiste in iniziative, da svolgersi nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, intese a sostenere, promuovere e favorire lo sviluppo di servizi e prestazioni socio-assistenziali e sanitarie a favore di bambini che hanno avuto necessità di prolungate cure o degenze ospedaliere e/o che sono affetti da disabilità psicosociali;

*** art. 5 D.Lgs.vo 117/2017, lett. d):** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le **attività di interesse generale** svolte dalla Fondazione sono:

- l'organizzazione di Campus estivi, con particolare riferimento al Campus denominato "Il Trampolino", volti a fornire momenti di ricreazione e socialità ai bambini di cui ai capoversi precedenti;
- l'istituzione di borse di studio per studenti meritevoli di ogni ordine e grado;
- il sostegno economico alle famiglie dei bambini di cui ai capoversi precedenti.

Lo **scopo** della Fondazione è il perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della formazione.

3.2 Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinate da uno o più regolamenti esecutivi.

ART. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017; tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

4.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, nei limiti sopra specificati:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e

mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web, in ogni caso senza scopo di lucro;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 5

Vigilanza

5.1 L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

5.2 L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.

ART. 6

Patrimonio

6.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7

Fondo di gestione

7.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, elargizioni fatte da Enti o da privati che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

7.2 Il Fondo è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 8

Esercizio finanziario

8.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

8.2 Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

Entro il 30 aprile successivo il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio, nei casi di legge, può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

In ogni caso il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio sociale, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

8.5 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

8.6 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

8.7 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

8.8 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, le ipotesi contemplate al comma 3 dell'art. 8 del D. Lgs.vo 117/2017.

ART. 9

Membri della Fondazione

9.1 I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

In tema di ammissione dei nuovi membri, in quanto compatibili ed ove non derogate dal presente statuto, si applicano le disposizioni dell'art. 23 del D. Lgs.vo 117/2017.

In ogni caso, la deliberazione (di ammissione o di rigetto) è presa solo su domanda dell'interessato e deve essere comunicata all'interessato stesso.

In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda, non può chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 10

Fondatori

10.1 Sono soci Fondatori i soggetti pubblici o privati che hanno avviato, partecipato o contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

10.2 Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

ART. 11

Partecipanti

11.1 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

11.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ART. 12

Partecipanti Esteri

12.1 Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Esteri.

ART. 13

Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

13.1 I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

ART. 14

Esclusione e recesso

14.1 Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

14.2 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

14.3 I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 15

Organi della Fondazione

15.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e i Vicepresidenti;
- i Comitati Scientifici;
- l'organo di controllo;
- il Revisore dei Conti;
- l'Assemblea.

Tutti gli incarichi ricoperti negli organi della Fondazione sono gratuiti.

ART. 16

Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, fino ad un massimo di undici, nominati dall'Assemblea.

16.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo dimissioni o decadenza. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione dovrà provvedere alla cooptazione. Alla prima assemblea utile verranno nominati i nuovi consiglieri. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare provvede a:

- 1) approvare il bilancio di esercizio;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli articoli 10 e 11 possono divenire Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
- 4) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- 6) nominare l'eventuale Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;

- 7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione e i Vice Presidenti;
- 8) nominare l'organo di controllo ed il Revisore Legale;
- 9) nominare gli eventuali componenti del Comitato Scientifico;
- 10) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto;
- 11) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 12) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- 13) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

16.4 Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, può sempre impartire direttive agli organi delegate e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

ART. 17

Convocazione e quorum

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

17.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

17.3 Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

17.4 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

17.5 Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

ART. 18

Presidente

18.1 Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri

membri del Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

18.2 Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

18.3 In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano.

ART. 19

Comitato Scientifico

19.1 Il Comitato Scientifico se previsto è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

19.2 Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

19.3 I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

19.4 Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

19.5 Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, l'eventuale Direttore Generale.

ART. 20

Organo di controllo

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

In particolare, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.Lgs.vo 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il compenso dei componenti dell'organo di controllo è definito in misura proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

ART. 20/bis

Revisore Legale

Nei casi previsti dalla legge l'assemblea nomina anche un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Il Revisore Legale è scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore resta in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

ART. 21

Assemblea

21.1 L'Assemblea è composta dai Fondatori e dai Partecipanti in regola con i versamenti.

21.2 L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- esprimere al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti in merito al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo;
- esprimere pareri su ogni argomento sottopostole dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare su quant'altro ad essa demandato dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

21.3 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori.

21.4 L'Assemblea è convocata mediante avviso raccomandato o invio di telefax o invio di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli

Soci all'atto dell'adesione alla Fondazione e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati.

21.5 La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione.

21.6 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza (fisica o per delega) della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e con i soci presenti in seconda convocazione.

21.7 Tutti i Fondatori e Partecipanti hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed a ciascuno di essi spetta il diritto di voto (escluso ogni periodo minimo di iscrizione ai fini dell'esercizio del voto stesso).

Per i soci minorenni l'esercizio del diritto di voto è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ciascun membro può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro membro mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun membro può rappresentare sino ad un massimo di tre membri. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

E' previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 22

Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs.vo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; secondo le disposizioni del presente statuto o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 23

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.